

# **Certificato di riammissione a scuola dopo assenza per malattia per più di 5 giorni\* (DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art. 42)**

\* Per “*assenza per malattia per più di cinque giorni*” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione.  
Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

Certifico che il piccolo/a .....

nato/a a ..... il .....

residente a .....

può essere riammesso/a alla frequenza scolastica essendo guarito/a dalla condizione patologica, che ne ha comportato l’assenza scolastica per più di 5 giorni.

La specificazione della diagnosi è omessa ai sensi della normativa sulla Privacy.

Tale certificazione si rilascia, a sua richiesta,  
al Sig./Sig.ra ....., padre/madre del bambino/a

In fede, lì ..... addì .....

.....  
(timbro e firma)

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## 22 DICEMBRE 1967, n. 1518

*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica (GU n.143 del 6-6-1968)*

### Art. 42.

Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infettiva sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.

Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell'istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.

Con le stesse modalità sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.

Nell'adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l'età dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunità naturale o artificiale, nonché la possibilità di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica. Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall'ufficiale sanitario per i casi per i quali egli riceve diretta denuncia.

L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.



 MOMENTO  
MEDICO  
© 2017 Momento Medico srl  
16851208 - 03/17

**CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA  
DOPO ASSENZA PER MALATTIA PER PIÙ DI 5 GIORNI  
(DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art. 42)**

